

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA**del 15 gennaio 2002****che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra**

(2002/849/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo stabilisce che, entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo.

(2) A norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto statale» di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia (aiuti di Stato).

(3) La Repubblica di Estonia designerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale quale organismo di controllo competente in materia di aiuti di Stato.

(4) Tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti già in essere o futuri nella Repubblica di Estonia ed esprimerà un parere sulla loro compatibilità con l'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2, dell'accordo europeo.

(5) Nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica di Estonia si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva tempestivamente tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale.

(6) La Commissione delle Comunità europee assisterà detto organismo di controllo provvedendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, alla documentazione, alla formazione, ai viaggi di studio e ad altre forme di assistenza tecnica connesse,

DECIDE:

Articolo 1

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

Articolo 2

Le suddette norme di attuazione entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS
